



COMUNE DI GRAZZANISE

(Provincia di Caserta)

Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile

Prot n. 4812 del 01/06/2020

ORDINANZA N. 22 DEL 01/06/2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, DEI PRODOTTI AGRICOLI DI PRODUZIONE PROPRIA E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE MERCEOLOGICO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI E RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8, 9, 11, 22 marzo e 01 aprile, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale tra cui anche la chiusura del mercato settimanale;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 08/05/2020 "Disposizioni in tema di attività mercatali" che stabilisce che dal 11 al 17 maggio 2020 su tutto il territorio regionale, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, è consentita la ripresa delle attività mercatali nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari e nel rispetto delle linee guida sulle misure di sicurezza allegate;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 05/03/2020, con la quale era stata disposta la sospensione fino al 3 aprile 2020 del mercato settimanale del mercoledì, nel rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del Covid -19, salvo successive proroghe da parte del Governo centrale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19" con cui viene disposta, tra l'altro, la ripresa delle attività mercatali anche delle categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con l'obbligo di tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato 2 alla detta ordinanza.

VISTA l'ordinanza n. 21 del 26/05/2020 con la quale si autorizzava la riapertura parziale dell'attività mercatale, includendo oltre il settore alimentare ed i prodotti agricoli di produzione propria anche il settore merceologico;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica che vede un rallentamento nei contagi e dei casi di positività;

CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso DPCM 26.04.2020 continua a porsi come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone onde evitare ogni occasione di possibile contagio;

RITENUTO opportuno procedersi a operare la riapertura del mercato al fine di rispondere alle esigenze degli esercenti, e dei cittadini nel rispetto della tutela della salute pubblica attraverso misure finalizzate a ridurre al minimo le situazioni di affollamento con conseguente rischio di eventuale contagio da COVID 19;

CONSIDERATO che sono state predisposte le corsie a senso unico con la relativa segnaletica orizzontale, assicurando il maggiore distanziamento dei posteggi ed è stata individuata per ogni posteggio un'area di rispetto in cui limitare la concentrazione massima dei clienti;

DATO ATTO

CHE la riapertura del suddetto mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto ai punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

RITENUTO di disporre la riapertura del mercato settimanale a decorrere da mercoledì 03 giugno 2020, con la rigorosa osservanza di tutte le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza, demandando al Comando di Polizia Municipale il compito di porre in essere tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento del "mercato" a carico del Comune nonché per assicurare il controllo delle attività e delle prescrizioni previste dalle Linee Guida regionali da parte degli operatori e dell'utenza, escludendo momentaneamente e cautelativamente la vendita dei beni usati;

RITENUTO, altresì, che:

- l'attività di spunta può essere consentita esclusivamente su posteggi non occupati dall'operatore in concessione il giorno di mercato;
- che gli operatori titolari dei posteggi avuti in concessione devono obbligatoriamente occupare lo spazio indicato in licenza, o attenersi all'indicazione data dal Comando di Polizia Municipale per garantire la distanza di 1.00 metro lineare tra un posteggio e l'altro;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge della Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;

DATO ATTO che attraverso una riorganizzazione dell'area interessata è possibile svolgere, in via sperimentale e nel rispetto delle indicazioni di carattere igienico, sanitario e di sicurezza dettato dai provvedimenti governativi e regionali, il mercato che effettua la vendita di generi alimentari e non;

ORDINA

- a. la RIAPERTURA, a far data dal 03.06.2020, del mercato settimanale del mercoledì sulla Via G. Oberdan, con operazioni di vendita che avranno inizio alle ore 7:00 e termineranno alle ore 13:30 per tutte le tipologie merceologiche, per il settore alimentare e non alimentari;
- b. **l'attività di spunta è consentita esclusivamente su posteggi non occupati dall'operatore in concessione il giorno di mercato;**
- c. **resta sospesa in questa prima fase la vendita dei beni usati;**
- d. **gli operatori titolari dei posteggi avuti in concessione devono obbligatoriamente occupare lo spazio indicato in licenza o attenersi all'indicazione data dal Comando di Polizia Municipale per garantire la distanza di 1.00 metro lineare tra un posteggio e l'altro. I trasgressori verranno sanzionati dalla Polizia Municipale;**
- e. collocazione dei banchi di vendita lungo la Via G. Oberdan su una fila di circa 400 metri lineari con transito pedonale unidirezionale, con senso unico di marcia con andamento Nord/Sud (da Via C. Battisti all'intersezione di Via San Leucio/Via Crocelle);
- f. attivazione zona d'attesa in prossimità varco d'accesso;
- g. individuazione e allocazione banchi di vendita da parte del personale della polizia Municipale con obbligo di rispettare la distanza di 1 .00 lineare tra un posteggio e l'altro;
- h. l'utilizzazione di guanti "usa e getta" e di mascherina da parte degli operatori commerciali e dell'utenza del mercato;
- i. assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell 'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare tali dispositivi devono essere disponibili accanto alla cassa, alla tastiera, a schermi touch e ad altre attrezzature utili per il pagamento;
- i. i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
- J. al fine di evitare ogni forma di assembramento l'accesso agli utenti sarà contingentato con sistema di controllo ai varchi di accesso ed uscita, modulando l'ingresso all'area mercatale, compresa la zona di attesa, non superando il numero massimo consentito fissato dalle linee guida regionali in n. 1 persona per ogni 4 mq;
- k. per agevolare la partecipazione di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili;
- l. è fatto obbligo agli esercenti di munirsi preventivamente di autocertificazione conforme al fac-simile allegato 1, di cui alle linee guida predisposte a seguito dell'emissione dell'Ordinanza Regionale n. 45/20;
- m. a garanzia del rispetto del mantenimento del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento, principi cardini di tutte le misure e cautele prescritte dal legislatore nazionale e regionale per contenere il contagio da Covid-19, la Polizia Municipale unitamente al personale della protezione civile comunale, con la collaborazione degli stessi operatori commerciali, assicurerà adeguati servizi di vigilanza e controllo finalizzati al rispetto delle misure precauzionali ordinate;
- n. in ossequio alle linee guida regionali, si avvertono gli utenti che hanno l'obbligo di non sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.

OPERATORI

sono tenuti, così come disposto, dalle Linee Guida di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 45 in data 8.5.2020, alla puntuale e precisa osservanza delle direttive ivi contenute che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:

1. Attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
3. Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza;
4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
5. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente;
6. Gli esercenti potranno esercitare attività di vendita solo a seguito di esibizione di autocertificazione a richiesta del personale della Polizia Locale;
7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
8. Gli operatori titolari dei posteggi avuti in concessione devono obbligatoriamente occupare lo spazio indicato in licenza o attenersi all'indicazione data dal Comando di Polizia Municipale per garantire la distanza di 1.00 metro lineare tra un posteggio e l'altro. I trasgressori verranno sanzionati dalla Polizia Municipale;

CLIENTI

- non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti ;
- è disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;
- nell'area in questione vige per tutti il divieto di fumare, sussistendo obbligo di mascherina.

INFORMA

Che qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una motivata permanenza dell'area mercatale o di un mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale si procederà alla sospensione temporanea del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e che in caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

In caso di violazione è in facoltà degli addetti al controllo provvedere ad allontanare dalle aree i potenziali contravventori, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di legge;

Avverte che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE

- ❖ Di demandare al Comando di Polizia Municipale con il supporto del Nucleo Comunale della Protezione Civile, il compito di porre in essere tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento del "mercato" a carico del Comune nonché per assicurare il controllo delle attività e delle prescrizioni previste dalle Linee Guida regionali da parte degli operatori e dell'utenza.
- ❖ Di demandare al Comando di Polizia Municipale l'individuazione dei nominativi degli esercenti autorizzati.
- ❖ Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Grazzanise e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.
- ❖ Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
- ❖ Che la presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefce@pec.interno.it;
 - Presidenza della Regione Campania: urp@pec.regione.campania.it;
 - Dipartimento di Prevenzione ASL Caserta - Ufficio Prevenzione Collettiva: uopc.caserta@pec.aslcaserta.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Grazzanise: tce22187@pec.carabinieri.it;
 - Comando Polizia Municipale di Grazzanise: [vigiliurbani@comunedigrazzanisepec.it](mailto:vigliurbani@comunedigrazzanisepec.it);
 - Al Responsabile dell'Area Tecnica.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Grazzanise, 01/06/2020

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Viceprefetto dott. Aldo Aldi**